



**COMUNE DI PALADINA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA MORTUARIA**

# **E**

# **DEI SERVIZI CIMITERIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2  
DEL 05/02/2015 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI  
N. 17 DEL 07/04/2016 - N. 10 DEL 02/02/2017 - N. 20 DEL 06/04/2017  
N. 23 DEL 04/10/2019 - N. 27 DEL 19/10/2020 - N. 16 DEL 29/06/2021 e N. 41 DEL 19/12/2024



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in attuazione della L.R. Lombarda 22/2003, del DPR 24/02/2004 e del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito locale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero di via degli Alpini e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
  - **auto funebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
  - **autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
  - **avente diritto alla cessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
  - **bara o cassa:** cofano destinato a contenere un cadavere;
  - **cadavere:** si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
  - **camera mortuaria o deposito mortuario:** luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
  - **cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
- **colombario o loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a quindici e trenta/quarant'anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa :** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **mineralizzazione:** processo durante il quale si tende a raggiungere la completa scheletrizzazione;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **scheletrizzazione:** ultima fase della decomposizione del cadavere: consiste nel disfacimento di tutti i tessuti molli e nella conseguente esposizione delle ossa.
- **sepoltura:** procedimento per il quale il corpo viene posto sottoterra (inumazione) ovvero collocato in un manufatto - loculo, tomba di famiglia - (tumulazione).
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi:** processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

## Art. 3

### Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dal Sindaco di Paladina, quale ufficiale di Governo e dall'ASL. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali e locali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 4

### **Servizi gratuiti**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) l'uso della sala di osservazione;
- c) l'uso della camera mortuaria per la collocazione del feretro, in attesa del trasporto al forno crematorio;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
- f) l'inumazione in campo di mineralizzazione;
- g) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nel caso di persone residenti o decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
- h) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari.

## Art. 5

### **Comunicazione ai cittadini**

1. Presso l'ufficio del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Stato Civile e presso il cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) l'orario di presenza al cimitero del custode;
  - c) copia del presente regolamento;
  - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## Art. 6

### **Orario di apertura e chiusura del cimitero**

1. L'orario d'apertura e chiusura del cimitero è stabilito dal Sindaco e viene esposto al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione d'orario d'accesso, viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale e affissione di avviso presso bacheca del cimitero.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 7

### **Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare**

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
  - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
  - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) ai bambini di età inferiore a otto anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. Gli uffici comunali competenti, previa istanza da parte degli interessati, possono autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età e a persone che aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica.
5. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali;
6. I mezzi privati e di servizio possono accedere all'interno del cimitero solo per il carico e lo scarico dei materiali trasportati;
7. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone;
8. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
9. Il mercoledì sono vietati i cortei funebri che prevedano l'arrivo al cimitero prima delle ore 15. Sono altresì vietati i funerali di domenica e nei giorni festivi.

## Art. 8

### **Divieti**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
  - a) tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
  - b) fumare o consumare cibi o bevande;
  - c) utilizzare dispositivi cellulari;
  - d) introdurre oggetti irriverenti;
  - e) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
  - f) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
  - g) collocare vasi, quadri o quant'altro alla base delle campate dei loculi o che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
  - h) piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
  - i) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - j) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - k) durante l'innaffiamento dei fiori sporcare/bagnare le lapidi contigue
  - l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - m) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- n) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
  - o) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
  - p) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - q) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - r) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
  - s) svolgere qualsiasi attività commerciale;
  - t) l'accattonaggio.
2. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

## Art. 9

### **Pulizia del cimitero**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

## Art. 10

### **Responsabilità verso terzi**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO II

### ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

#### Art. 11

##### **Dichiarazione di morte**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di Stato Civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del comune, deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione resa con apposito modulo, contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'Ufficio di Stato Civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

#### Art. 12

##### **Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica (modello Istat D4-D5/D4bis-D5bis).
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'A.S.L., ha finalità sanitarie e statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
6. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 13

### **Accertamenti necroscopici**

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.S.L..
5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

## Art. 14

### **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Art. 15

### **Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all'A.S.L.. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

## Art. 16

### **Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

## Art. 17

### **Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

## Art. 18

### **Deposito di osservazione e obitorio**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

## Art. 19

### **Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento**

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 20

### **Riscontro diagnostico e autopsia**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'A.S.L..
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia, possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici comunali, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

## Art. 21

### **Trattamenti conservativi**

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto, devono essere autorizzati dal comune e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'A.S.L..
2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato il trattamento conservativo.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

## Art. 22

### **Cadaveri a disposizione della scienza**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono essere costantemente identificate mediante targhetta o altro metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, una volta eseguiti gli studi, deve provvedere alla riconsegna delle salme ricomposte, dei pezzi anatomici, dei prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Solo ed esclusivamente agli istituti universitari, il competente servizio dell'A.S.L. può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. Il commercio di cadaveri e di ossa umane è vietato.

## Art. 23

### **Prelevi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.
2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'A.S.L..



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO III

### FERETRI

#### Art. 24

#### **Deposizione del defunto nella cassa funebre**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### Art. 25

#### **Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle parti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe, loculi o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 cm.
3. La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a una distanza di almeno 40 cm. l'una dall'altra.
4. Sul feretro, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e morte del defunto.
5. Nella parte esterna della cassa, in posizione visibile, è impresso il marchio di fabbrica.
6. Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 mm, di spessore minimo non inferiore a 40 micron.
8. Sono consentite senza limite vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 Kg di peso sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati dalle norme UNI.
9. Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ASL, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm.
10. Se il defunto proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche dei commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

accompagnata da apposita certificazione dell'Asl competente per comune di partenza. Se nel feretro è stato impiegato il doppio feretro per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

11. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm, chiusa con saldature, anche a freddo, e recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
12. Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
13. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

## Art. 26

### **Verifiche preventive al trasporto di cadavere**

1. La chiusura del feretro è effettuato a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato ad un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO IV

### TRASPORTO FUNEBRE

#### Art. 27

#### **Norme generali per il trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro Comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio e della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento ed il decoro.

#### Art. 28

#### **Trasporto di salma**

1. Il trasporto così detto "a cassa aperta" di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito d'osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo d'osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.
2. Alle medesime condizioni del precedente comma, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso, è consentito il trasporto del defunto, anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.
3. La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato dalla giunta regionale.
5. Del trasporto di cui al precedente comma è data preventiva comunicazione anche per fax o altra via telematica, da parte dell'impresa funebre che come incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma, all'ASL territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
6. Il trasporto di salma può essere fatto prima dell'accertamento di morte a seguito di attestazione rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria in cui si trova il deceduto. Per il periodo d'osservazione e su richiesta dei familiari la salma può essere trasportata presso un'abitazione



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

privata, presso la camera mortuaria di una struttura sanitaria, la sala del commiato o il deposito di osservazione del comune. I trasporti sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

## Art. 29

### **Trasporto resti mortali**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabile debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 mm, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## Art. 30

### **Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura della famiglia.
2. Il trasporto funebre dal luogo in cui si trova il defunto ovvero dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal territorio comunale, al luogo di sepoltura previa eventuale sosta al luogo di culto per la funzione religiosa, è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, a seguito del rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
3. Il trasporto è effettuato a mezzo di auto funebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
4. L'Incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici, la quale, deve essere consegnata al custode del Cimitero.
5. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
7. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
8. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
9. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

10. Il mercoledì sono vietati i cortei funebri che prevedano l'arrivo al cimitero prima delle ore 15. Sono altresì vietati i funerali di domenica e nei giorni festivi

## Art. 31

### **Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'ASL non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 10 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ASL.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando si tratta di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato precedentemente.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, Il Servizio delle ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## Art. 32

### **Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni**

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto dal Responsabile dei Servizi Demografici, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'ufficiale di stato civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
5. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 33

### **Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario**

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.
5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di estumulazione o di esumazione, di cremazione e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'A.S.L. competente del luogo in cui si trova il cadavere.
8. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

## Art. 34

### **Facoltà di disporre del defunto e dei funerali**

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre del defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
4. Nel caso sorga controversia tra gli aventi titolo, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 35

### **Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero Comunale sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di chiunque ne faccia espressa richiesta indipendentemente dalla residenza in vita del defunto.
2. Alle concessioni cimiteriali relative a defunti non residenti in vita a Paladina, verrà praticata una maggiorazione d'importo deliberata dalla Giunta comunale.
3. Ai fini dell'applicazione dell'importo della concessione, vengono considerate a tutti gli effetti equiparati ai residenti di Paladina:
  - le persone defunte che al momento del decesso risultano essere residenti nel comune di Valbrembo nel territorio compreso dalla parrocchia di Ossanesga (così come individuata dagli organi preposti);
  - le persone defunte, che in vita siano emigrate in altro comune, per essere accolte in case di riposo;
  - le persone defunte, che in vita siano emigrate in altro Comune, purché abbiano trascorso a Paladina almeno i 2/3 della propria vita;
  - le persone defunte, che in vita siano emigrate in altro Comune, per motivi religiosi e/o ragioni umanitarie.

## Art. 36

### **Riti funebri - funerali civili**

1. All'interno del cimitero è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato.  
In tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto dell'austerità del luogo.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO V

### SISTEMI DI SEPOLTURA

#### Art. 37

##### **Assegnazione sepolture**

1. Al momento del decesso, per poter procedere alla sepoltura del de cuius, è necessario fare esplicita richiesta presso l'Ufficio Anagrafe compilando il modello predisposto (allegato n. 12)

#### Art. 38

##### **Inumazioni**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nelle sepolture in terra comune è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria. E' consentito solo l'uso di casse in legno.
4. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di quindici anni dal giorno del seppellimento.
5. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo di materiale resistente, portante in caratteri non facilmente alterabili l'indicazione del nome e del cognome. Salvo volontà del defunto la data di nascita e di morte possono essere omesse. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
6. Il cippo, la lapide o altro supporto collocati dai soggetti interessati devono essere conformi alle norme stabilite dal presente regolamento comunale (allegati 1 e 2 o 8).
7. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
  - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
  - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
  - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio;
  - d) all'interno della fossa devono essere posizionati almeno 20 cm. di ghiaietto, per agevolare la normale mineralizzazione del feretro;
  - e) ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m dalla falda freatica;
  - f) Le fosse per i cadaveri di fanciulli d'età al di sotto dei dieci anni debbono avere nella parte inferiore (da 1,5 m a 2 m) una lunghezza media di 1,50 m., una larghezza di 0,50 m e



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

debbono distare almeno 0,30 m da ogni lato. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (da 1,5 m. a 2 m.) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di 0,80 m e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,30 m da ogni lato.

- g) In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuola di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL.
8. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
  9. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 20 mm, le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
  10. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti ad una distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm., il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
  11. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
  12. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
  13. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Art. 39

### **Inumazioni**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alle dimensioni del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
3. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

## Art. 40

### **Inumazioni**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in sicurezza considerando l'incolumità dei presenti.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 41

### **Inumazioni**

1. Sulle sepolture in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe e non lateralmente sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm 60. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi copertura muraria oltre il 60%.

## Art. 42

### **Inumazioni**

1. Sulle sepolture in terra comune è permesso il collocamento di croci o lapidi ricordo entro le dimensioni indicate dall'ufficio tecnico e allegate al presente regolamento (allegato 1 e 2), previo versamento del deposito cauzionale previsto.
2. Nel caso i concessionari non volessero collocare croci o lapidi ricordo in corrispondenza delle sepolture è permesso il collocamento di una lastra con la sola indicazione dei dati anagrafici del defunto, l'apposizione della relativa fotografia ed un eventuale simbolo religioso purché si rispettino le dimensioni e le indicazioni del modello predisposto (allegato 8).
3. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di quindici anni, restano di proprietà del Comune, fatte salve esplicite richieste, prima dell'esumazione, da parte degli aventi diritto.
4. La posa delle lapidi dei monumenti deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico. L'ufficio verificherà l'esecuzione secondo le disposizioni vigenti.
5. Le iscrizioni andranno apposte sulle lapidi nel rispetto della pietà del defunto. I simboli religiosi e le frasi dovranno rispettare le dimensioni stabilite (allegati 1, 2 e 8).  
L'indicazione di ogni eventuale scritta verrà riportata nell'atto di autorizzazione.

## Art. 43

### **Campi di mineralizzazione**

1. Nei campi di mineralizzazione vanno inumati gli esiti di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo ottenuti a seguito di estumulazione o esumazioni di concessioni scadute e non rinnovate.
2. Gli esiti di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo vanno inumati seguendo idonee modalità, senza nessun tipo di involucro anche se provenienti da estumulazioni da loculi o tombe biposto e vanno ricoperti con un telo biodegradabile.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 44

### **Giardino delle rimembranze**

1. All'interno del cimitero comunale viene individuata una area, appositamente strutturata, dove è possibile procedere alla dispersione delle ceneri secondo la volontà del defunto.
2. Per la dispersione delle ceneri non è previsto il pagamento di nessun tipo di tassa di concessione.

## Art. 45

### **Tumulazione**

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei colombari, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990, della l.r. 33/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato e in aggiunta, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni trasformativi conservativi.
5. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione di uno o più contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del colombario od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel colombario od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente. Dette spese dovranno essere corrisposte al Comune previa loro determinazione con apposita deliberazione di giunta comunale. Nel caso si presentasse la necessità di modificare la lastra, il concessionario dovrà attivare la procedura prevista dall'art. 74 del presente regolamento.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 7, limitatamente alle tombe collettive esistenti alla data del 31 dicembre 2014, prive delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento regionale n. 6/2004, dovrà essere previsto l'adeguamento, ove possibile, all'atto di una nuova tumulazione, in modo tale che ogni feretro venga collocato in un loculo separato, con accesso direttamente dall'esterno, ricavato mediante scavo dal viale antistante. Lo scavo dovrà essere eseguito nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO VI

### CONCESSIONI

#### Art. 46

##### **Costi concessioni e spese di manutenzione**

1. Le tasse di concessione riguardanti tutti i tipi di sepolture sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale e vengono annualmente aggiornate secondo gli indici istat nella misura ridotta del 50%. Le medesime tasse di concessione, pagate all'atto della originaria stipula del contratto per la concessione del loculo, ossario, tomba biposto, potranno essere maggiorate con deliberazione di giunta comunale in funzione del numero delle urne cinerarie o contenitori di resti ossei che potranno essere tumulati successivamente ai sensi dell'art. 45 co.4 e 5 del presente regolamento.
2. Le spese di manutenzione delle cappelle di famiglia o monumentali, nonché le tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### Art. 47

##### **Pagamento rateale**

1. E' ammesso, su richiesta, il pagamento rateizzato dell'importo della concessione fino ad un massimo di quattro rate con cadenza trimestrale.
2. Il numero delle rate e gli importi relativi vanno concordati con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

#### Art. 48

##### **Tempi di pagamento**

1. Per le sepolture in campo comune, entro un mese dall'inumazione devono essere versati, secondo le modalità descritte dall'art. 83 del presente regolamento, i diritti di sepoltura;
2. Successivamente, al momento della richiesta di posa lapide ricordo, andrà versato per intero il deposito cauzionale in vigore.

#### Art. 49

##### **Diritti di sepoltura**

1. Le cappelle di famiglia, nonché le tombe di famiglia, possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella cappella di famiglia o nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - a) gli ascendenti o discendenti in linea diretta in qualunque grado;
  - b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
  - c) il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture di cui al comma 1 lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I progetti sono approvati dal Comune. Alle sepolture private si applicano le disposizioni stabilite dal regolamento regionale. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione.
7. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
8. Il contratto di concessione del loculo ha la durata di anni 30 o 40 dalla data di stipulazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 103.
9. I loculi sono cedibili soltanto nel caso in cui il richiedente abbia la reale ed immediata necessità di provvedere alla tumulazione della salma, previa comunicazione agli uffici comunali.
10. I resti mortali - ossia gli esiti di fenomeni cadaverici risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il tempo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 15 o 30/40 anni - potranno essere collocati anche in ossario individuali o potranno essere collocati in sistemazione diversa - loculi o tombe già in concessione - a seconda della scelta effettuata dai parenti.

## Art. 50

### **Rinuncia a concessioni cimiteriali**

1. Su richiesta, il concessionario può rinunciare alla concessione cimiteriale comunicando agli uffici la propria intenzione e predisponendo, a proprie spese, la traslazione, del feretro/resti ossei o ceneri in esso contenuti;
2. La rinuncia non dà diritto a nessun tipo di rimborso da parte del comune al concessionario.
3. Il loculo/tomba o ossario cimiteriale oggetto di rinuncia rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che può procedere ad ulteriori concessioni senza nessun vincolo nei confronti del concessionario rinunciante.
4. Se un concessionario rinuncia alla concessione per richiederne un'altra, se disponibile solo nella stessa campata, deve pagare la differenza e non richiedere eventuali conguagli se a credito. La durata della concessione potrà essere confermata o integrata onerosamente senza poter superare le scadenze degli altri concessionari della campata.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO VII

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 51

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Durante le operazioni di esumazione e/o estumulazione è possibile la presenza dei parenti dei defunti ad eccezione dell'estumulazione da ossario ed esumazione da campo di mineralizzazione.
2. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Alla scadenza di tale periodo si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di gennaio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
4. E' consentita la cremazione dei resti mortali, dopo il periodo di inumazione.

#### Art. 52

##### **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza dei quindici anni, non possono essere eseguite salvo per disposizione dell'autorità giudiziaria e per casi particolari, previa autorizzazione del Sindaco:
  - per trasferimento in altra sepoltura (anche in altro cimitero);
  - per la cremazione.Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.  
La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

#### Art. 53

##### **Estumulazioni ordinarie**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il defunto sia rimasto effettivamente tumulato, con destinazione del defunto stesso, ove non completamente mineralizzato in campo di mineralizzazione o alla cremazione.
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione, secondo quanto prevede l'art. 13.
3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

4. Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in un minimo di anni cinque.
5. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
6. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate dal responsabile del cimitero e avvengono sempre in presenza del custode del cimitero.

## Art. 54

### **Estumulazioni straordinarie**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si proceda prima della scadenza della concessione su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione, o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione, o per rotazione di salme all'interno delle tombe collettive in muratura e delle cappelle al fine di disporre di loculi per la tumulazione di altri feretri.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo.
3. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente essere consentito il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 20 del Regolamento Regionale
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
5. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

## Art. 55

### **Vilipendio di cadavere**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a comunicare all'autorità giudiziaria e al Servizio dell'Asl competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 56

### **Destinazione ossa/esiti di fenomeni cadaverici in caso di disinteresse degli aventi titolo**

1. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici, s'intende come assenso al trattamento previsto dal Comune.  
Le ossa ed i resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione, se non richiesti dai parenti, verranno collocati nell'ossario comune.

## Art. 57

### **Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubblicazione all'albo pretorio on-line e all'albo del cimitero per almeno novanta giorni.
2. Su ogni singola sepoltura in concessione prossima alla scadenza, viene affisso preventivamente apposito avviso.
3. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, soggetti a renumazione in campo di mineralizzazione o avviati a cremazione.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa l'eventuale cremazione.

## Art. 58

### **Raccolta dei resti ossei**

1. I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promosse d'ufficio, sono raccolti in idonei contenitori collocati provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione degli aventi diritto qualora volessero provvedere alla cremazione o a una loro collocazione in ossario.
2. Decorso un anno dall'esumazione o estumulazione, in mancanza di disposizioni da parte degli aventi diritto, le ossa vengono definitivamente deposte nell'ossario comune.

## Art. 59

### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno; nel caso in cui non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati al Responsabile Ufficio Ragioneria che ne disporrà nei termini di legge.

Art. 60

## **Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture**

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non esplicitamente richiesti e/o rimossi direttamente dagli aventi titolo, passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti o conservati in apposito deposito.
2. A richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, valutati sia il buono stato di conservazione dei materiali e delle opere, sia la loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO VIII

### CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

#### Art. 61

#### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da maggioranza assoluta di essi.
2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In questo caso sarà cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza informare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. La dichiarazione viene fatta pervenire all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a mezzo fax, posta o via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
7. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni possono essere avviati alla cremazione previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile

#### Art. 62

#### **Urne cinerarie**

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario.

Art. 63

## **Tumulazione delle ceneri**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare d'apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 64

## **Affidamento delle ceneri**

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio concessioni cimiteriali che autorizza l'affidamento. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune che ha autorizzato l'affidamento.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
5. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
7. E' consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 65

### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

## Art. 66

### **Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ASL, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ASL ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

## Art. 67

### **Imbalsamazioni**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I trattamenti per l'imbalsamazione sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 68

## **Imbalsamazioni**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO IX

### PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Art. 69

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Ai sensi della normativa vigente, il comune è tenuto a predisporre un Piano Regolatore Cimiteriale, da allegare al presente Regolamento, per rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione del Piano medesimo, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

#### Art. 70

##### **Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura e spese alla collocazione di un monumento.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La posa in opera del monumento deve essere autorizzata con nulla osta rilasciato dal Servizio Decoro e Ornamenti cimiteriali. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Il Nulla Osta alla collocazione del monumento sulla tomba è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dall'assegnazione della sepoltura.
5. La domanda deve essere stesa su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
6. La domanda deve essere corredata dal progetto del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
7. Alla domanda va inoltre allegata copia fotostatica della ricevuta di pagamento relativi alla concessione stessa.
8. Il Nulla Osta di cui al comma 3 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve essere conforme allo schema allegato al presente regolamento.
10. La verifica della corretta posa del monumento è effettuata da un tecnico comunale abilitato e l'esito positivo di suddetta verifica è vincolante per la restituzione del deposito cauzionale.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 71

### **Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione quindicinale**

1. Sulle sepolture in concessione ai margini dei campi il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera entro il termine perentorio di un anno dall'inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con Nulla Osta rilasciato dal Servizio Decoro e Ornamenti cimiteriali.
3. La richiesta del Nulla Osta deve essere stesa su apposito modulo, fornito dagli Uffici Comunali, e deve essere firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
4. La domanda deve essere corredata dal disegno del monumento in tre copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Alla domanda va inoltre allegata copia fotostatica della ricevuta di pagamento del deposito cauzionale.
6. La verifica della corretta posa del monumento è effettuata da un tecnico comunale abilitato e l'esito positivo di suddetta verifica è vincolante per la restituzione del deposito cauzionale.

## Art. 72

### **Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune**

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina (sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione dei dati anagrafici) che devono essere in marmo, granito o pietra.
2. Le dimensioni di tali manufatti devono essere conformi agli allegati 1, 2, 7 e 8 del presente regolamento.
3. La posa dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
4. Qualora, entro un anno dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

## Art. 73

### **Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti**

1. In cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive e di altri materiali facilmente deteriorabili e alterabili.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 74

### **Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie**

1. Le lapidi di chiusura di colombari, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
3. I lavori di incisione e applicazione arredi funebri sulle lastre di marmo dei loculi e degli ossari devono essere conformi agli schemi allegati al presente regolamento (allegati 3, 4 e 5). A tal proposito, il concessionario o il marmista incaricato dovrà trasmettere al protocollo comunale la richiesta di nulla osta corredata dall'immagine del progetto con gli arredi e le misure degli stessi. Il Servizio Decoro e Ornamenti cimiteriali stabilirà la loro conformità o meno entro 15 giorni dalla data del protocollo e rilascerà il relativo nulla osta al richiedente.
4. La verifica della corretta esecuzione dei lavori è effettuata dal Servizio Decoro e Ornamenti cimiteriali abilitato e l'esito positivo di suddetta verifica è vincolante per la restituzione del deposito cauzionale.
5. Per tutta la durata del contratto, al concessionario che modifica la lapide successivamente alla posa in opera e alla restituzione del deposito cauzionale verrà comminata una sanzione di 500 euro, oltre a dover ripristinare obbligatoriamente a carico del concessionario la lapide come da nulla osta precedentemente rilasciato. Le sanzioni saranno erogate dal responsabile del Servizio Decoro e Ornamenti cimiteriali.

## Art. 75

### **Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali**

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. In corrispondenze delle sepolture in campo comune, ai margini dei campi, non è consentita la messa a dimora di piante.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione con un'altezza massima di 60 cm..
4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando presentino aspetto indecoroso.

## Art. 76

### **Obbligo di manutenzione delle sepolture**

1. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. La direzione del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del responsabile Servizi Cimiteriali ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificamente richieste.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilasciata su domanda dell'interessato.

## TITOLO X

### ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 77

#### **Servizio di illuminazione votiva**

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali e sulle sepolture in terra comune è facoltativa l'apposizione di lampade votive.
2. L'allacciamento alla rete elettrica è facoltativo.
3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico.  
La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti accessori è a carico del committente.
4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo e conformi ai relativi allegati al presente regolamento.
5. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
6. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
7. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XI

### PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

#### Art. 78

##### **Responsabile del cimitero**

1. Alla direzione del cimitero è preposto un funzionario comunale con la qualifica funzionale prevista nella dotazione organica.
2. Sono compiti specifici del Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:
  - a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
  - b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
  - c) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
  - d) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
  - e) per la compilazione dell'inventario dei mobili e delle attrezzature in dotazione.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali d'intesa e in collaborazione con il Responsabile Comunale ai lavori pubblici.
4. Responsabile dei Servizi Cimiteriali svolge, eventualmente coadiuvato da apposito personale, i seguenti compiti di natura tecnica:
  - a) controlla le murazioni, le cripte, le lapidi, i monumenti, le cappelle e ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
  - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità;
  - c) provvede al regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva.

#### Art. 79

##### **Personale amministrativo**

1. Gli impiegati assegnati agli uffici cimiteriali facenti capo al responsabile del cimitero svolgono tutte le mansioni di carattere amministrativo loro affidate.

#### Art. 80

##### **Custode cimitero**

1. Sono compiti specifici dei custodi del cimitero:



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- a) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico, negli orari stabiliti d'intesa con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e della sala delle autopsie, del deposito di osservazione e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- d) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti;
- e) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- f) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- g) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- i) eseguire tutte le operazioni riguardanti le traslazioni di cadaveri o di resti mortali, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- j) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- k) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 59 e 60 del presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

## Art. 81

### **Doveri generali del personale addetto al cimitero**

- 1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
- 2. In particolare deve:
  - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
  - b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
  - c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
  - d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso;
- 3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di decadenza dell'appalto del servizio
  - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
  - c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XII

### CONCESSIONI CIMITERIALI

#### Art. 82

#### **Tipologia delle sepolture in concessione**

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
  - a) sepolture in campo comune
  - b) sepolture senza monumento in campo comune
  - c) loculi
  - d) tombe in cemento;
  - e) ossari;

#### Art. 83

#### **Contratto di concessione**

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento del responsabile Servizi Cimiteriali a seguito di domanda dei soggetti interessati.
3. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
4. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
5. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
6. Il provvedimento suindicato viene emanato e il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

#### Art. 84

#### **Onerosità della concessione – Pagamento**

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di un mese dall'emissione ovvero mediante pagamento con bonifico.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

2. In mancanza del pagamento non sarà emanato il provvedimento dirigenziale di rilascio della concessione né si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente e reinumati in campo comune.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

## Art. 85

### **Durata della concessione e decorrenza**

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.
2. La durata delle concessioni delle sepolture è la seguente:
  - a) sepolture ad inumazione campo comune: anni quindici (15)
  - b) loculi: anni trenta (30) o quaranta (40)
  - c) tombe: anni trenta (30) o quaranta (40)
  - d) ossari: anni trenta (30)
  - e) ossari: anni quindici (15) solo per ceneri o resti mortali da estumulazione
  - f) cappelle di famiglia: concessione perpetua (99 anni).

## Art. 86

### **Variazioni anagrafiche e della durata della concessione**

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso l'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.
2. Per le sepolture in loculi o tombe, quando la concessione cimiteriale è originariamente stabilita in anni trenta (30), è consentita nel corso del trentennio o alla sua scadenza, la variazione della durata con possibilità di estensione della stessa ad anni quaranta (40).
3. Il concessionario che intende variare la durata della concessione a norma del comma 2 deve versare, i relativi costi con le stesse modalità indicate dall'articolo 84 del presente regolamento.
4. Anche per la proroga della concessione gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
5. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

## Art. 87

### **Rinnovo della concessione**

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione quindicennale e di sepolture a tumulazione in ossari non sono ulteriormente rinnovabili alla scadenza massima prevista dal precedente articolo 85, e ciò per necessità di rotazione.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 88

### **Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni**

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, il comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune o in campo di mineralizzazione.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, fatte salve esplicite richieste prima dell'esumazione da parte degli aventi diritto e salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.

## Art. 89

### **Concessioni con titolarità plurima**

1. La concessione in uso di cappella, può essere intestata anche a una pluralità di persone che risponderanno in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate, per tutte le obbligazioni che dovessero insorgere nei confronti del comune e che a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

## Art. 90

### **Diritto di sepolcro**

1. La tumulazione in qualsiasi tipo di sepoltura è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima di sepolcro ed è a favore del concessionario, degli appartenenti al suo nucleo familiare, dei suoi conviventi more uxorio e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.
2. Il diritto di sepolcro esercitato da associazioni o enti è riservato alla sepoltura di persone per le quali al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
3. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.

## Art. 91

### **Opposizione al diritto di sepolcro**

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 92

### **Successione nella concessione**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare agli uffici comunali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto.
4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XIII

### CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

#### Art. 93

##### **Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 95 comma 2/b, 100 e 101, inerenti i criteri di prenotazione loculi o tombe biposto il rilascio di concessioni cimiteriali deve avvenire a favore di chi ne abbia necessità per dare sepoltura a persone defunte (salma fresca), a seconda che si tratti di cadavere o ceneri
2. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### Art. 94

##### **Criteri di assegnazione di loculi e ossari**

1. Il concessionario, all'atto della richiesta, è libero di scegliere il loculo o l'ossario solo all'interno della campata iniziata e non in campate non ancora aperte o in campate utilizzate precedentemente dove eventualmente si siano liberati posti a seguito di traslazioni/esumazione dei feretri/ossari.
2. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

#### Art. 95

##### **Criteri di assegnazione di tombe**

1. Le tombe biposto vengono assegnate, all'atto della richiesta, in ordine progressivo senza soluzione di continuità all'interno del campo che si sta utilizzando, salvo i casi contemplati al comma 2.
2. E' possibile richiedere l'assegnazione delle tombe biposto anche per:
  - a) la traslazione di feretri già tumulati nel cimitero
  - b) in assenza di salma fresca (prenotazione).
3. A seconda dell'esigenza del concessionario l'assegnazione della tomba prevista dal comma 2 b) potrà essere fatta:
  - a) al momento della richiesta, previa stipula del relativo contratto e dopo il versamento dei relativi costi con obbligo di predisporre immediatamente la posa del monumento (senza l'indicazione dei dati anagrafici dei prenotanti) secondo le indicazioni del presente regolamento;
  - b) nel momento in cui si verificherà il decesso, seguendo un ordine progressivo.

La stipula del relativo contratto e il versamento dei relativi costi andranno effettuati, in ogni caso, al momento della richiesta.

In entrambe i casi la decorrenza del contratto partirà dalla data effettiva di stipula del contratto.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 96

### **Criteri di assegnazione posto d'inumazione in campo comune (con o senza monumento)**

1. All'atto della richiesta e solo ed esclusivamente in presenza di salma fresca, gli Uffici Comunali procedono all'assegnazione dell'area seguendo l'ordine progressivo degli spazi liberi immediatamente successivi all'ultimo spazio occupato.
2. La richiesta va inoltrata direttamente agli uffici compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento

## Art. 97

### **Criteri di assegnazione posto d'inumazione in campo di mineralizzazione**

1. Gli Uffici Comunali procedono all'assegnazione dell'area seguendo l'ordine progressivo degli spazi liberi immediatamente successivi all'ultimo spazio occupato e seguendo rigorosamente l'ordine progressivo di estumulazione/esumazione.

## Art. 98

### **Deposito cauzionale**

1. All'atto della richiesta di rilascio di concessione per l'occupazione di loculi, tomba biposto, ossari o sepolture in campo comune, il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale stabilito ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.
2. Il versamento di tale deposito deve avvenire secondo le modalità dell'art. 84 del presente regolamento.
3. Il comune trattiene la cauzione versata nel caso in cui le sepolture realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato. Rimane fermo l'obbligo a carico del concessionario del ripristino della lapide secondo il nulla osta rilasciato.
4. La cauzione viene svincolata, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole della verifica della corretta posa del monumento entro il termine perentorio di 2 mesi.

## Art. 99

### **Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura**

1. E' fatto divieto di traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, se non verso tombe di famiglia o loculi (per resti ossei e/o ceneri) di nuova assegnazione, dove sia stato acquisito il diritto di sepoltura.
2. Nel caso di traslazioni di cui al comma 1 il concessionario rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova con il pagamento del canone vigente all'atto della stipula del contratto e con nuova decorrenza;
3. Le spese dell'operazione sono interamente a carico del richiedente;



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 100

### **Prenotazione loculi e tombe**

1. E' possibile la prenotazione dei loculi posti in 5° fila della campata al momento aperta
2. E' possibile anche la prenotazione delle tombe biposto come indicato all'art. 95 comma 2 b).

## Art. 101

### **Occupazione campata libera**

La giunta comunale riserva n. 3 campate solo ed esclusivamente a disposizione di prenotazioni e/o traslazioni di feretri secondo le seguenti modalità:

- a) spostamento di feretri già tumulati, per concessione trentennale (30)
- b) prenotazione di loculo singolo o coppie di loculi (30 o 40 anni)

Il Consiglio Comunale, qualora le tre campate fossero completate, può disporre, con proprio provvedimento, l'estensione della prenotabilità di ulteriori campate.

E' garantito il diritto – tenuto conto delle disponibilità – di scelta della fila; gli uffici si riservano di assegnare nella fila prescelta dal prenotante l'ordine del posto.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XIV

### ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

#### Art. 102

##### **Scadenza**

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dal successivo articolo 103.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, vi provvederanno direttamente gli uffici competenti che valuteranno di volta in volta l'opportunità circa la sistemazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### Art. 103

##### **Rinuncia**

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata, sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione o estumulazione di cadavere, di ossei o di ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, o in assenza, dai suoi successori.

#### Art. 104

##### **Revoca**

E in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con provvedimento motivato.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno sessanta giorni prima dalla sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e all'albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali.

L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

## Art. 105

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, da resti ossei o da ceneri per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli del titolo VIII del presente regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
  - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 75;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per la durata rispettivamente di quindici e di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XV

### IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

#### Art. 106

##### **Imprese appaltatrici del comune**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

#### Art. 107

##### **Lavori per conto di privati**

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati devono valersi dell'opera di imprese private a loro libera scelta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente le imprese private devono allegare alla Richiesta di Nulla Osta all'esecuzione dei i seguenti documenti:
  - a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - b) certificato di iscrizione all'INPS;
  - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
  - d) polizza assicurativa per responsabilità derivanti da eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori
3. In caso di violazioni od inosservanza da parte delle imprese iscritte o dei loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dei lavori.

#### Art. 108

##### **Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale**

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabili dei Servizi Cimiteriali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. I laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; gli uffici competenti, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, possono ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. E' vietato occupare spazi attigui all'area di lavoro senza l'autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone appositamente individuate dagli uffici e nascoste alla vista dei visitatori.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero o posti nei luoghi e nei modi indicati dagli uffici, verificando che non vi siano resti ossei ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
9. Lungo i viali possono transitare i veicoli di larghezza tale da non causare danni a cose o a persone.
10. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
11. Durante i lavori, il personale delle imprese è tenuto ad indossare in modo ben visibile, il cartellino identificativo ed abiti consoni alla sacralità del luogo.
12. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

## Art. 109

### **Orari di lavoro per le imprese**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi e prefestivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 110

## **Vigilanza e collaudo di opere**

1. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il responsabile del cimitero verifica le opere sotto il profilo tecnico-amministrativo, accertando a lavori ultimati la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo e la restituzione della cauzione precedentemente versata.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XVI

### IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### Art. 111

#### Requisiti all'esercizio delle attività funebri

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento di salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
3. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Paladina, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
5. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
  - b) almeno un'autofunebre e un'adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni di legge;
  - c) direttore tecnico dotato di poteri direttivi, e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi previsti per legge;
  - d) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi previsti per legge.
6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

#### Art. 112

#### Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di pompe funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. E' vietato:
  - a. lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;

- b. sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c. sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 113

## **Vigilanza**

- 1. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.
- 2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XVII

### RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

#### Art. 114

##### **Classificazione dei rifiuti cimiteriali**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
  - c) rifiuti da sala autoptica.

#### Art. 115

##### **Smaltimento dei rifiuti cimiteriali**

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente art. 113 devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## TITOLO XVIII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 116

#### **Sanzioni amministrative**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVII del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Paladina, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Paladina.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale e dal Responsabile Servizi Cimiteriali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

### Art. 117

#### **Rinvio ad altre norme**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, alla legge regionale n. 33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## Art. 118

### **Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

## Art. 119

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nelle delibere di giunta e di consiglio precedentemente emesse ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.





# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## INDICE

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Servizi gratuiti
- Art. 5 - Comunicazione ai cittadini
- Art. 6 - Orario apertura e chiusura del cimitero
- Art. 7 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 - Pulizia del cimitero
- Art. 10 - Responsabilità verso terzi

### **TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO**

- Art. 11 - Dichiarazione di morte
- Art. 12 - Denuncia della causa di morte
  
- Art. 14 - Referto all'autorità giudiziaria
- Art. 15 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
- Art. 16 - Termini di osservazione
- Art. 17 - Modalità d'osservazione
- Art. 18 - Deposito d'osservazioni e obitorio
- Art. 19 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento
- Art. 20 - Riscontro diagnostico e autopsia
- Art. 21 - Trattamenti conservativi
- Art. 22 - Cadaveri a disposizione della scienza
- Art. 23 - Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

### **TITOLO III FERETRI**

- Art. 24 - Deposizione del defunto nella cassa funebre
- Art. 25 - Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie
- Art. 26 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

### **TITOLO IV TRASPORTO FUNEBRE**

- Art. 27 - Norme generali per il trasporto funebre
- Art. 28 - Trasporto di salma
- Art. 29 - Trasporto resti mortali
- Art. 30 - Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali
- Art. 31 - Trasporto di morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 32 - Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni
- Art. 33 - Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario
- Art. 34 - Facoltà di disporre del defunto e dei funerali
- Art. 35 - Ammissione nel cimitero
- Art. 36 - Riti funebri – funerali civili



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## **TITOLO V SISTEMI DI SEPOLTURA**

- Art. 37 - Assegnazioni sepolture
- Art. 38 - Inumazioni (dall'art. 38 al 42)
- Art. 43 - Campi di mineralizzazione
- Art. 44 - Giardino delle rimembranze
- Art. 45 - Tumulazione

## **TITOLO VI CONCESSIONI**

- Art. 46 - Costi concessioni e spese di manutenzione
- Art. 47 - Pagamento rateale
- Art. 48 - Tempi di pagamento
- Art. 49 - Diritti di sepoltura
- Art. 50 - Rinuncia a concessioni cimiteriali

## **TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 51 - Esumazioni ordinarie
- Art. 52 - Esumazioni straordinarie
- Art. 53 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 54 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 55 - Vilipendio di cadavere
- Art. 56 - Destinazione ossa/esiti di fenomeni cadaverici in caso di disinteresse degli aventi titolo
- Art. 57 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 58 - Raccolta dei resti ossei
- Art. 59 - Oggetti da recuperare
- Art. 60 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

## **TITOLO VIII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

- Art. 61 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 62 - Urne cinerarie
- Art. 63 - Tumulazione delle ceneri
- Art. 64 - Affidamento delle ceneri
- Art. 65 - Dispersione delle ceneri
- Art. 66 - Autopsie
- Art. 67 - Imbalsamazioni (dal 67 al 68)

## **TITOLO IX PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 69 - Piano regolatore cimiteriale
- Art. 70 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura
- Art. 71 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione quindicinale
- Art. 72 - Cippo e ornamentazioni delle sepolture in campo comune
- Art. 73 - Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti
- Art. 74 - Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie
- Art. 75 - Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali
- Art. 76 - Obbligo di manutenzione delle sepolture



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## **TITOLO X ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Art. 77 - Servizio d'illuminazione votiva

## **TITOLO XI PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

Art. 78 - Responsabile del cimitero

Art. 79 - Personale amministrativo

Art. 80 - Custode cimitero

Art. 81 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

## **TITOLO XII CONCESSIONI CIMITERIALI**

Art. 82 - Tipologia delle sepolture in concessione

Art. 83 - Contratto di concessione

Art. 84 - Onerosità della concessione - Pagamento

Art. 85 - Durata della concessione e decorrenza

Art. 86 - Variazioni anagrafiche e della durata della concessione

Art. 87 - Rinnovo della concessione

Art. 88 - Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni

Art. 89 - Concessioni con titolarità plurima

Art. 90 - Diritto di sepolcro

Art. 91 - Opposizione al diritto di sepolcro

Art. 92 - Successione nella concessione

## **TITOLO XIII CRITERI E PROCEDURE D'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

Art. 93 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

Art. 94 - Criteri d'assegnazione di loculi e ossari

Art. 95 - Criteri d'assegnazione di tombe

Art. 96 - Criteri d'assegnazione posto d'inumazione in campo comune

Art. 97 - Criteri d'assegnazione posto d'inumazione in campo di mineralizzazione

Art. 98 - Deposito cauzionale

Art. 99 - Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

Art. 100 - Prenotazione loculi e tombe

Art. 101 - Occupazione campata libera

## **TITOLO XIV ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

Art. 102 - Scadenza

Art. 103 - Rinuncia

Art. 104 - Revoca

Art. 105 - Decadenza

## **TITOLO XV IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO**

Art. 106 - Imprese appaltatrici del comune

Art. 107 - Lavori per conto di privati

Art. 108 - Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale

Art. 109 - Orari di lavoro per le imprese

Art. 110 - Vigilanza e collaudo di opere



# COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

## **TITOLO XVI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

- Art. 111 - Requisiti all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 112 - Obblighi e divieti
- Art. 113 - Vigilanza

## **TITOLO XVII RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI**

- Art. 114 - Classificazione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 115 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

## **TITOLO XVIII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 116 - Sanzioni amministrative
- Art. 117 - Rinvio ad altre norme
- Art. 118 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse
- Art. 119 - Entrata in vigore